

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3151

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALADINI, CERUTTI, ZOPPI, ACCIARO**

Nuove norme per l'iscrizione all'Albo professionale dei geometri

Presentata il 22 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale disciplina della professione di geometra è dettata dalla legge 7 marzo 1985, n. 75 (« Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri »), che sostituiva, *pro parte*, il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che richiedeva, per l'iscrizione all'albo professionale (articolo 4) il possesso del relativo titolo di studio senza l'ulteriore qualificazione fornita da esami di Stato, a differenza di quanto era previsto per le altre principali professioni.

Gli organismi professionali della categoria dei geometri, già nel 1985, con lungimirante preveggenza, ritenendo che il nuovo esame di maturità tecnica, da poco introdotto a seguito di riforma, non potesse più assolvere, nei confronti del pubblico interesse, alla duplice funzione di esame di licenza da un lato e di abilitazione professionale dall'altro, avevano auspicato una nuova normativa, poi con-

sacrata con la citata legge 7 marzo 1985, n. 75, che elevasse lo *standard* dei requisiti necessari per l'iscrizione agli albi professionali dei geometri. Con quella norma veniva così istituito il periodo di pratica biennale presso un professionista abilitato, le modalità di svolgimento del praticantato, nonché, principalmente, la necessità del superamento di un apposito esame di Stato disciplinato, come per le altre professioni, dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Il tempo trascorso dalla modifica legislativa di cui si è detto, e, di più, le profonde modificazioni degli assetti delle libere professioni nel nostro Paese, anche a causa della ricezione di direttive comunitarie, hanno di nuovo sollevato lo stesso ordine di problemi sulla necessità impellente di innalzamento dello *standard* qualitativo dei geometri professionisti.

La professione del geometra, che è tra le prime ad essere stata compiutamente regolamentata nel nostro ordinamento giuridico, si è potuta mantenere al passo dei tempi e in adeguata sintonia con le sempre crescenti necessità di un Paese ad alta tecnologia e a forte sviluppo industriale proprio grazie alla coscienza che la categoria tutta ed i singoli professionisti hanno sempre dimostrato di avere sulla necessità di rispondere adeguatamente alle richieste di competenza e di professionalità della cittadinanza.

Con la proposta di legge che si presenta vengono dunque introdotte, in risposta alle crescenti esigenze di professionalità della cittadinanza e della categoria, alcune modifiche all'impianto generale della precedente legge n. 75 del 1985 attraverso l'introduzione di un più lungo *curriculum* di studi e di una più articolata diversificazione del praticantato.

Fermi restando gli altri requisiti già approvati con la legge n. 75 del 1985, la presente proposta di legge richiede all'aspirante geometra non solo il possesso della maturità di scuola secondaria superiore, ma anche del diploma universitario di geometra legalmente riconosciuto (arti-

colo 1, comma 1, lettera *d*). Il diploma universitario di geometra, previsto dalla nuova normativa universitaria è peraltro già istituito, seppure in via sperimentale, presso numerose università della Repubblica ed i corsi sono già frequentati da numerosi diplomati. Ed è evidente come la sua legale istituzione attenda ora il formale riconoscimento della sua utilizzabilità nell'ambito dell'ordinamento professionale.

Il più lungo *curriculum studiorum*, la necessità di armonizzazione con le generali previsioni della normativa europea hanno poi richiesto un ritocco del meccanismo di praticantato che è ora, secondo la presente proposta di legge, di un anno, anziché di due anni, se effettuato presso un professionista, e di tre anni, anziché di cinque anni, se effettuato al di fuori di uno studio tecnico professionale. Si mantiene di due anni nella ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*) a causa della minore rilevanza, in quella fattispecie, dell'esperienza professionale.

L'articolo 2, in considerazione della particolare novità della normativa, introduce una serie di correttivi transitori che salvaguardano i diritti antecedentemente maturati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo il rispettivo ordinamento scolastico.

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti all'albo professionale dei geometri.

## ART. 2.

1. Per essere iscritto all'albo professionale dei geometri è necessario:

*a)* essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

*b)* godere del pieno esercizio dei diritti civili;

*c)* avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

*d)* essere in possesso della maturità tecnica di geometra, nonché del diploma universitario di geometra legalmente riconosciuto, conseguito al termine di un corso di studi della durata di tre anni;

*e)* aver svolto la pratica professionale di un anno presso lo studio di un geometra iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio, ovvero aver frequentato un corso di durata biennale organizzato dai collegi provinciali secondo programmi fissati dal Consiglio nazionale dei geometri, ovvero aver svolto per almeno tre anni attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale;

*f)* avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. In via transitoria il titolo conseguito al termine della frequenza dei corsi triennali universitari sperimentali, convenzionati tra l'università, la Cassa nazionale di previdenza geometri ed il Consiglio nazionale dei geometri, è equipollente al titolo universitario di cui alla lettera *d*) del comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale ed il Consiglio nazionale dei geometri, sono stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo, nonché il regolamento per la determinazione dei programmi dell'esame previsto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

4. Le modalità di iscrizione e lo svolgimento della pratica nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei geometri saranno disciplinati con direttive che il Consiglio nazionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo a quello della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 75, continuano ad applicarsi nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la completa attuazione di tutti gli interventi di riforma ivi previsti.

2. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale o quinquennale della pratica prevista dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui al comma 2, al termine del tirocinio professionale, sono ammessi, a domanda, a sostenere l'esame

di abilitazione di cui alla lettera *f*), comma 1, dell'articolo 2 anche se non sono in possesso del diploma di livello universitario previsto dalla lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo 2.

4. Coloro che iniziano la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 potranno, al termine del periodo di pratica, essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 anche se non sono in possesso del suddetto diploma universitario.

#### ART. 4.

1. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.